TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

# Art. 30

## Certificati del casellario giudiziale

1. Le Parti contraenti si comunicheranno, su domanda, certificati del casellario giudiziale.

2. I certificati non sono comunicati nei casi preveduti dall'art. 28 lettere b) e d) e possono essere rifiutati nel caso preveduto dall'art. 29, comma 1, lettera a).

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942 |
| Estremi | Legge 18 ottobre 1942, n. 1344 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-30-certificati-del-casellario-giudiziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it